

□ Interpellanza n. 54

presentata in data 29 marzo 2013

a iniziativa del Consigliere Cardogna

“Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna - Maxilotto 2 - Opere ricadenti nell’ambito territoriale provinciale di Ancona - Mancata applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 227/2001 e dell’art. 12 della l.r. n. 6/2005 in punto di riduzione e compensazione di superfici boscate”

Premesso:

che il Progetto infrastrutturale viario Quadrilatero Marche Umbria, incluso nell’elenco delle opere infrastrutturali strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 novembre 2001, prevede il completamento e adeguamento di due arterie principali (la direttrice Foligno-Civitanova Marche S.S. 77 e la direttrice Perugia-Ancona S.S. 76 e 318), della Pedemontana Fabriano- Muccia/Sfercia e di altri interventi viari complementari;

che il Progetto infrastrutturale viario citato è stato suddiviso in due “Maxilotti,” come di seguito descritti:

Maxilotto n. 1, comprendente in particolare i seguenti interventi:

- S.S. 77 “Val di Chienti” tratto Foligno-Collesentino (completamento 4 corsie);
- S.S. 78 “Val di Fiastra” tratto Sforzacosta-Sarnano;
- Intervallive di Macerata e di Tolentino-San Severino;
- S.S. 3 “Flaminia” tratto Foligno- Pontecentesimo;
- Allacci S.S. 77 a SS 16 (Civitanova Marche) e a SS 3 (Foligno);

Maxilotto n. 2, comprendente in particolare i seguenti interventi:

- S.S. 76 “Val d’Esino” tratti Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico (completamento 4 corsie);
- S.S. 318 di “Valfabbrica” tratto Pianello-Valfabbrica (completamento 4 corsie)
- Pedemontana delle Marche tratto Fabriano-Muccia/Sfercia;

Esaminata:

- la delibera n. 13 del 27 maggio 2004 (G.U. n. 20 del 26 gennaio 2005) con cui il CIPE ha approvato, in particolare, il progetto definitivo relativo alla S.S. 77 “Val di Chienti” tratto Collesentino II – Pontelatrive (Maxilotto n. 1, sub lotto 1.1) ed il progetto definitivo della S.S. 76 “Val d’Esino” tratti Fossato di Vico-Cancelli e Albacin-Serra San Quirico (Maxilotto n. 2, sub lotto 1.1);
- la delibera n. 83 del 1° agosto 2008 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2009) con cui il CIPE ha approvato, in particolare, il progetto definitivo relativo alla S.S. 77 “Val di Chienti” tratto Foligno-Pontelatrive (Maxilotto n. 1, sub lotto 1.2 e 2.1);
- la delibera n. 58 del 30 aprile 2012 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2012) con cui il CIPE ha approvato, in particolare, il progetto definitivo relativo alla Pedemontana delle Marche tratto Matelica-Fabriano Nord;

Visto l’art. 12 della legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 (Legge forestale delle Marche) che ha disciplinato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 227 del 18 maggio 2001, la fattispecie dei rimboschimenti compensativi, ovvero delle misure di compensazione ambientale da porre in essere in esito alle riduzioni autorizzate delle superfici boscate conseguenti, in particolare, alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

Rilevato:

che, dalla disamina degli atti deliberativi CIPE in precedenza richiamati, si evince che soltanto per la delibera n. 83/2008 citata gli enti territoriali interessati (segnatamente, la Provincia di Macerata) hanno fatto esplicito riferimento, in sede di formazione e di perfezionamento del quadro autorizzatorio e prescrittivo, alla necessità di *predisporre, nell’ambito del progetto esecutivo, in ottemperanza all’art. 12 della legge regionale n. 6/2005 “Legge forestale regionale”, un elaborato specifico per la verifica della riduzione e della relativa compensazione di superficie boscata, redatto ai sensi del suddetto articolo e*

della legge regionale n. 71/1997 (allegato A), comprendente una relazione tecnica agronomica e computo metrico, con valutazione distinta per ciascuna area da ridurre, con la precisazione delle modalità di indennizzo (cfr. punto 28 delle Raccomandazioni);

che la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., anche a fronte delle raccomandazioni di cui sopra, ha riconosciuto alla Provincia di Macerata un congruo indennizzo a compensazione delle superfici boscate eliminate in conseguenza dei lavori, sino ad oggi effettuati, ricadenti in quell'ambito territoriale;

che analoga attenzione alla tematica dei rimboschimenti compensativi non sembrerebbe, invece, essere stata posta, dagli enti territoriali preposti, in punto di riduzioni delle superfici boscate correlate ai lavori, sino ad oggi effettuati, ricadenti nell'ambito territoriale provinciale di Ancona;

che la P.F. "Urbanistica" della Regione Marche, con nota prot. n. 0270126 dell'11 dicembre 2006, in riscontro ad una (inusuale) richiesta di parere formulata dalla DIRPA S.c.a r.l. - Contraente Generale per le attività di progettazione e realizzazione delle opere previste nel Maxilotto n. 2 - riteneva di escludere che i lavori afferenti ai tratti marchigiani della S.S. 76 "Val d'Esino" Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico fossero da assoggettare alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6/2005, in precedenza richiamata, in quanto normativa sopravvenuta rispetto al quadro autorizzatorio consolidatosi in sede CIPE con la citata delibera n. 13/2004;

che il Vice Presidente della Regione Paolo Petrini, con nota n. 0089558 del 9 febbraio 2012, inoltrava a sua volta richiesta di parere alla P.F. "Legislativo ed Attività Istituzionali" della Regione Marche per la condivisione o meno, sotto il profilo formale e sostanziale, dell'orientamento espresso dalla P.F. "Urbanistica";

che la P.F. "Legislativo ed Attività Istituzionali" della Regione Marche, con nota n. 0283119 del 30 aprile 2012, pur non disconoscendo quanto asserito dalla P.F. "Urbanistica" in punto di non modificabilità, da parte di una normativa (regionale) sopravvenuta, del progetto definitivo in discussione approvato con delibera CIPE n. 13/2004, ha peraltro asserito che si dovesse comunque tener conto, in sede di formazione e perfezionamento del quadro autorizzatorio e prescrittivo, della legislazione all'epoca vigente in tema di tutela dei boschi e, segnatamente, dei meccanismi autorizzativi e compensativi previsti dall'art. 6 l.r. n. 52/1974 e dall'art. 4 del d.lgs. n. 227/2011 citato;

che, per quanto sopra evidenziato, gli enti territoriali a suo tempo coinvolti in sede di formazione del quadro autorizzatorio e prescrittivo consolidatosi con l'approvazione, con delibera CIPE n. 13/2004, del progetto definitivo afferente ai tratti marchigiani della S.S. 76 "Val d'Esino" Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico, avrebbero pertanto potuto e dovuto raccomandare la puntuale applicazione dei meccanismi compensativi comunque previsti dalla normativa all'epoca vigente in materia;

che il non aver formulato idonee raccomandazioni e prescrizioni in punto di applicazione del principio della compensazione in sede di formazione e perfezionamento dell'iter autorizzatorio di cui in precedenza, sembrerebbe aver precluso, per gli interventi ad oggi realizzati ricadenti nell'ambito territoriale provinciale di Ancona, la possibilità di veder riconosciuta la corresponsione, da parte della Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., di un congruo indennizzo compensativo, come invece avvenuto per le realizzazioni che ad oggi hanno interessato l'ambito territoriale provinciale di Macerata;

che la mancata applicazione del principio della compensazione forestale potrebbe interessare anche i lavori di realizzazione della Pedemontana delle Marche tratto Matelica-Fabriano Nord, il cui progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con la delibera n. 58/2012 citata in precedenza, con ciò determinandosi un ulteriore danno per il territorio marchigiano;

che le risorse (indennizzi) derivanti da una corretta e tempestiva applicazione dei meccanismi compensativi previsti dalla vigente normativa statale e regionale - risorse che alimentano il fondo provinciale di cui al comma 5, art. 12, della legge regionale n. 6/2005 - potrebbero essere tra l'altro rivolte al finanziamento degli interventi previsti nel c.d. Progetto Appennino che, come noto, annovera tra le sue finalità quella di far fronte

all'emergenza occupazionale provocata dalla attuale crisi socio-economica nelle aree più fragili della nostra regione, le aree montane;

INTERPELLA

il Presidente della Giunta regionale per sapere quali intendimenti intenda assumere:

1. per veder riconosciuto, da parte della Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., il diritto alla corresponsione di un congruo indennizzo compensativo per i lavori già realizzati ricadenti nell'ambito territoriale regionale, con particolare riguardo all'ambito territoriale provinciale di Ancona;
2. per veder riconosciuto, da parte della Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., il diritto alla corresponsione di un congruo indennizzo compensativo per i lavori ancora da realizzare ricadenti nei tratti del Progetto di interesse della regione Marche;
3. perché, più in generale, non venga disattesa l'importanza di una puntuale applicazione, a tutti i livelli, della normativa statale e regionale vigente in materia di meccanismi compensativi, anche attraverso un monitoraggio costante delle principali opere pubbliche e di pubblica utilità, previste o in corso di realizzazione, che hanno comportato e/o comporteranno la riduzione di aree boscate.